

Città di Solofra
Area Urbanistica
c.a. Responsabile dell'Area III Tecnica

P.E.C.

Avellino 31 agosto 2022

OGGETTO : Richiesta di chiarimenti in merito alla zona territoriale F- Standard. Riscontro nota vs prot. 12368 del 31.08.22

In merito al quesito relativo alla corretta classificazione delle aree destinate ad attrezzature di interesse collettivo circa le incongruenze rilevate nel complesso dei documenti conformativi costituenti il PUC, quale Norma di Attuazione (PS2-2.1) e gli elaborati del Piano Strutturale (PS n-n) e dell'Azzonamento del Piano Programmatico (Qp 4.n), con particolare riferimento alle aree adiacenti al campo sportivo "Gallucci", ma in termini generali ed estensivi si rappresenta quanto segue:

- il P.U.C. coerentemente con quanto indicato all'art.4 comma 5 del D.I. 1444/1968 individua tra le zone F "gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale", nel rispetto del rapporto tra superficie dell'attrezzatura ed abitanti come indicati nel suddetto decreto. In particolare come si evince nella tavola di piano Ps 4- 4.4 "Il sistema delle relazioni sociali. Dotazioni territoriali ed infrastrutturali della mobilità", sono state indicate aree per attrezzature di istruzione superiore ed attrezzature ospedaliere (cfr.: "Legenda" e "Tabella riepilogativa attrezzature di interesse generale. Verifica parametri art. 4 c.5 DI 1444/1968") , oltre che nei capitoli dedicati specifici sia nella Relazione generale (Ps1 -1.1- pag.233 e seg.ti) che nella Relazione sul Dimensionamento (Ps1-1.2 - cap. 3.8. pag. 178 e seg.ti) . Nelle altre tavole del PUC, tali attrezzature sono indicate con apposito retino ed indicate correttamente come "Attrezzature di Interesse generale", **con indicato però erroneamente l'articolo della norma di attuazione di riferimento quale art. 105 in luogo dell'art.104.** Tali aree trovano, dunque, il loro riscontro normativo in un articolo specifico della Norma di Attuazione (Ps 2-2.1 Quadro delle regole), **in particolare l'art. 104, che li richiama ed elenca esplicitamente.** Invero il titolo dell'articolo "Attrezzature di interesse collettivo ai sensi del DI 1444/1968" riporta una incongruenza che deve essere correttamente considerata come : art. 104 "Attrezzature di interesse ~~collettivo~~ generale ai sensi del DI 1444/1968", in perfetta coerenza con quanto richiamato all'art. 4 co. 5 del DI 1444/1968.
- **le Attrezzature Collettive non normate ai sensi del DI 1444/1968, tra le quali rientrano le aree del Campo Sportivo Gallucci e quelle adiacenti, sono evidenziate nelle tavole di Piano proprio come Attrezzature Collettive oltre che essere esplicitate nelle Tabelle di sintesi delle attrezzature in particolare " Tabella Riepilogativa attrezzature non normate"** dove tra l'altro si evince chiaramente la superficie esistente del Campo Sportivo Gallucci e quella prevista di progetto pari a circa 2.800 mq., oltre che nei capitoli dedicati

specifici sia nella Relazione generale (Ps1-1.1- pag.233 e seg.ti) che nella Relazione sul Dimensionamento (Ps1-1.2 – cap. 3.8. pag. 178 e seg.ti). Analogamente a quanto rappresentato sopra, tali aree riportano nelle legende delle tavole di Piano l'erronea indicazione dell'articolo di riferimento quale 104 in luogo dell'art.105. Tali aree trovano, dunque, il loro riscontro normativo in un articolo specifico della Norma di Attuazione (Ps 2-2.1 Quadro delle regole), in particolare l'art. 105; anche in questo caso, il titolo dell'articolo "Attrezzature di interesse generale" riporta una incongruenza che deve essere correttamente considerata come : art. 105 "Attrezzature di interesse generale collettivo". Inoltre si segnala che all'art. 20 "Destinazioni d'Uso", tabella DT7, punto 7.c) vi è riportato un elenco , anche se non esaustivo, dell'attrezzature di interesse collettivo (non normate ai sensi del DL1444/1968), tra le quali si segnala in particolare il punto 7.20 "Impianti sportivi regolamentari". Quindi l'area di interesse come da vs. nota rientra a pieno titolo tra le Attrezzature Collettive con destinazione d'uso di impianti sportivi regolamentari.

Si coglie l'occasione per evidenziare che in merito alle dotazioni territoriali in generale, così come individuate nel capo 13° della Norma di Attuazione è sempre possibile modificare destinazioni d'uso, nell'ambito di funzioni destinate appunto ad Attrezzature pubbliche o di funzione/uso pubblico, sociali, territoriali così come pure normato all'art. 17, c.17.20.

Inoltre per omogeneità di argomentazione si elencano gli articoli generali di riferimento delle norme di attuazione per le Dotazioni territoriali quali gli art.li. 17, 18, 19, 20.D7 , 22. In particolare si evidenza la necessità di tenere a riferimento nel caso di progettazioni riferite ad attrezzature pubbliche le indicazioni prestazionali , gli obiettivi e le finalità da perseguire come descritte all'art. 17 co. 17.14 e seg.ti, co. 17.24 e seg.ti, all'art. 18 co. 18.13 e seg.ti, oltre che a perseguire le prescrizioni del Capo 12° delle NdA relative agli Standard di qualità ecologica ambientale, finalizzati alla riduzione degli impatti di natura antropica in materia di adattamento ai cambiamenti climatici.

Infine è pure opportuno richiamare le specifiche riportate nell'art. 10 delle NdA "Rappresentazione cartografica e relazione con la normativa di attuazione", in particolare dal co.10.7 e seg.ti.

Ciò per quanto dovuto

Arch. Luca Battista